

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2999 del 15/06/2018
Oggetto	DPR 59/2013 -AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA CEREAL DESTRINE SPA - CADELBOSCO DI SOPRA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3098 del 13/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quindici GIUGNO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.15321/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**CEREAL DESTRI****NE Spa**" - **Cadelbosco di Sopra**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**CEREAL DESTRI****NE Spa**" avente sede legale in Comune di **Cadelbosco di Sopra – Via C. Colombo n.112 – Loc. Zurco** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **lavorazione e trasformazione di cereali** ubicato in Comune di **Cadelbosco di Sopra – Via C. Colombo n.112 – Loc. Zurco** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PGRE/6109 del 15/05/2018 e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifica della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica di ARPAE - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto n.prot.PGRE/7260 dell'8/6/2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Cadelbosco di Sopra con atto n.prot.4415 acquisito in data 31/05/2018 al prot. PGRE/6965;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**CEREAL DESTRI****NE Spa**" ubicato nel Comune di **Cadelbosco di Sopra – Via C. Colombo n.112 – Loc. Zurco** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-1970 del 18/04/2017 adottata da ARPAE;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**CEREAL DESTRINE Spa**" è autorizzata a sostituire la tipologia del combustibile utilizzato nell'impianto di cogenerazione e ad installare un impianto di abbattimento DeNox per il trattamento dei fumi prima dell'espulsione in atmosfera, modificando le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **lavorazione e trasformazione di cereali** negli impianti ubicati in Comune di **Cadelbosco di Sopra – Via C. Colombo n.112 - Loc. Zurco** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.8 – CAMINO MOTORE COGENERATORE FUNZIONANTE AD OLIO VEGETALE DA 960 KWt

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **1 Settembre 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **30 Settembre 2018**.

Qualora la Ditta decida di anticipare la data di messa in esercizio degli impianti, la stessa è tenuta a rispettare quanto prescritto al p.to 2) lettera c della presente autorizzazione, ovvero comunicare entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio la data di messa a regime dell'impianto.

Qualora la Ditta non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA RICEVIMENTO MERCI	7950	Oltre il colmo del tetto	Salt.	----	-----	
E1/A	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA RICEVIMENTO MERCI	7950	Oltre il colmo del tetto	Salt.	----	-----	
E1/B	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA RICEVIMENTO MERCI	7950	Oltre il colmo del tetto	Salt.	----	-----	
E2	ASPIRAZIONE REPARTO ESTRUSIONE	26000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	
E4	ASPIRAZIONE MULINO DI FRANTUMAZIONE E TRASPORTO	5050	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	
E5	ASPIRAZIONE MULINO DI FRANTUMAZIONE E REP. ESTRUSIONE	7000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	
E6	ASPIRAZIONE BOCCA DI CARICO AUTOCISTERNE CON SFARINATI	2000	Oltre il colmo del tetto	20 min/volt a per 2 volte/g	---	----	
E7	ASPIRAZIONE MACCHINA INSACCATRICE	300	Oltre il colmo del tetto	2÷4	Materiale Particellare	< 10	
E8	CAMINO MOTORE COGENERATORE FUNZIONANTE AD OLIO VEGETALE DA 960 kWt	1800	12	24	Materiale Particellare NOx e NH3 (*) (Come NO2) COV (come C-Tot) CO	< 30 < 500 < 50 < 300	(1)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E11	IMPIANTO DI COMBUSTIONE A METANO PER PRODUZIONE VAPORE DA 350 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E12	IMPIANTO DI COMBUSTIONE A METANO PER PRODUZIONE VAPORE DA 350 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E13	ASPIRAZIONE MULINI DI FRANTUMAZIONE	6000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	
E14	RAFFREDDAMENTO ESTRUSO E TRASPORTO	4000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	
(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.							
(*) In presenza di impianti di abbattimento che ne producano.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, dei COV (Come C-Tot) e del monossido di carbonio devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) La Ditta è tenuta a:

- comunicare preventivamente ad ARPAE la data di messa in esercizio (accensione) dell'impianto;
- comunicare, durante la fase di messa in esercizio, ogni singola fermata per manutenzione o per guasto;
- comunicare entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio la data di messa a regime dell'impianto;
- effettuare nei successivi 10 giorni dalla data di messa a regime i tre autocontrolli all'emissione;
- tenere apposito registro relativo al combustibile acquistato;
- tenere apposito registro relativo alle operazioni di manutenzione.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.2 – 4 – 5 – 7 – 8 - 13 - 14.

4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/6109 del 15/05/2018 e successive integrazioni.

6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto l'intervento prevede la sostituzione del combustibile nell'impianto di cogenerazione (E8) e l'installazione di un impianto DeNox per il trattamento dei fumi prima dell'espulsione in atmosfera. Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente previsione di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, da cui emerge che:

- viene garantito il rispetto dei limiti assoluti di zona diurni e notturni ai confini aziendali critici;
- viene rispettato il limite differenziale diurno e notturno al ricettore R1, ubicato a nord del fabbricato;
- il progetto è acusticamente compatibile con i limiti di legge.

la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.